



COMUNE DI NOICÀTTARO

(CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)

C.F./P.Iva 05165930727 - Web-Site: www.comune.noicattaro.bari.it

V SETTORE OPERATIVO: POLIZIA LOCALE

Via Principe Umberto, n. 8 - 70016 - Noicàttaro - (BA) -

Pec: pm.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it

☒ 70016 ☎ 080.478.21.76 ☎ 080.478.30.11 - E. - Mail: o.rubino@comune.noicattaro.bari.it



Ordinanza n. 117/2015 Reg. Gen. - n. 79/2015/Settore Polizia Locale

Oggetto: **Divieto di vendita, in sede fissa e in forma ambulante, di fuochi d'artificio non ascrivibili alla categoria F1 e F2, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 29.07.2015, n. 123.**

AA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RITENUTO opportuno di dover disciplinare la vendita di articoli pirotecnici, in sede fissa e in forma ambulante, atteso che la libera vendita di detti prodotti minaccia sia l'incolumità pubblica che la sicurezza urbana.

DATO ATTO che l'utilizzo indiscriminato dei prodotti pirotecnici provoca seri danni a persone, ad animali ed al patrimonio sia pubblico che privato, ivi considerando che:

- ✓ tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori;
- ✓ i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto esplosivo (*botti, petardi e simili*), sono fortemente collegati alla commercializzazione ed utilizzo illegale di tali prodotti, in particolar modo da parte di minori o di persone che comunque non sono in possesso dei richiesti requisiti personali o professionali;
- ✓ ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio potenziale di incendio commesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto esplosivo, specie se tale effetti sono associati a razzi (*es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.*).

RITENUTO necessario adottare un provvedimento finalizzato alla tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, che disciplini la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dalla data di emissione della presente Ordinanza e sino alle ore 24:00 del 1° Gennaio 2016, al fine di salvaguardare e tutelare, così come previsto dall'art. 32 della Costituzione, il supremo bene della salute pubblica, avendo cura di regolamentare l'utilizzo in luogo privato, in modo da salvaguardare comunque gli spettacoli pirotecnici che, a cura di professionisti qualificati e secondo i più stretti dettami di sicurezza, risulteranno autorizzati.

DATO ATTO che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa delle Comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la coesione sociale, onde migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani.

CHE delle conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento.

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto e luoghi di cura.

VISTO il D.Lgs. 29.07.2015, n. 123, recante: *"Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul*

mercato di articoli pirotecnici" che, in vigore dal 13 Agosto 2015, definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale.

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito in Legge 24.07.2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.

CONSIDERATO che lo schema dell'Ordinanza è stato comunicato preventivamente (a mezzo Pec) al Prefetto di Bari.

VISTO il "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

DATO ATTO che con Decreto Prefettizio n. 12657 del 30.03.2015 la Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO è stata nominata Commissario Prefettizio e con successivo D.P.R. del 17.04.2015 la stessa è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Noicattaro con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco.

VISTO il parere favorevole in ordine alla "Regolarità Tecnica", espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "T.U.EE.LL.", approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

SENTITO il Segretario Generale di questo Ente, in merito agli aspetti sia giuridici che amministrativi rivenienti dall'adozione del presente provvedimento.

Per tutto quanto precede, il Commissario Straordinario, con i poteri attribuiti al Sindaco,

ORDINA

1. È fatto divieto di vendita, in sede fissa e in forma ambulante, a decorrere dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino alle ore 24:00 del 1° Gennaio 2016, di qualsiasi tipo di fuochi d'artificio non ascrivibili alla categoria F1 e F2, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 29.07.2015, n. 123;
2. È fatto divieto, nel medesimo arco temporale, ad eccezione degli spettacoli autorizzati a professionisti del settore, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 29.07.2015, n. 123, l'utilizzo di ogni tipo di fuochi d'artificio, ancorché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato, qualora, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;
3. È fatto divieto, di cedere a qualsiasi titolo o a far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di Categoria F1 e a privati che non siano maggiorenni i fuochi di Categoria F2, così come classificati dall'art. 3 del D.Lgs. 29.07.2015, n. 123, fermo restando il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati a professionisti del settore;
4. È fatto divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, di utilizzare prodotti pirotecnici vietati dalla presente Ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, oltre ad essere punite con sanzioni amministrative previste e disciplinate dall'art. 33 del precitato D.Lgs. 29.07.2015, n. 123, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria, comportano, altresì, il sequestro amministrativo del materiale, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., nonché la conseguente confisca e distruzione, ex art. 20, comma 5, della precitata Legge.

AVVERTE

che Il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri Organi di Polizia, sono incaricati di vigilare sulla puntuale osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

- ➡ che la presente Ordinanza abbia effetto immediato e sia pubblicata, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo: <http://www.comune.noicattaro.bari.it>, e trasmessa, in copia, alle locali Associazioni ed Organizzazioni di Categoria, con invito a voler provvedere alla divulgazione della stessa tra i loro consociati.

✉ di trasmettere, con valore di notifica, copia del presente provvedimento, per accertamenti, controllo, vigilanza e per il seguito di rispettiva competenza, in favore di:

- ✓ Comando Polizia Locale di Noicàttaro;
- ✓ Comando Stazione Carabinieri di Noicàttaro;

Si comunica, a norma del combinato disposto di cui all'art. 3, quarto comma, in uno con il successivo art. 5, terzo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Magg. RUBINO Dott. Oscar, Dirigente-Comandante P.L..

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.ii., rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Manda il presente provvedimento all'Ufficio comunale competente per la pubblicazione e conseguente notifica sia agli Organi di polizia e segnatamente Comando Polizia Locale e Comando Stazione Carabinieri di Noicàttaro e sia alle Associazioni ed Organizzazioni di Categoria.

Dalla Residenza Comunale, addì 29 Dicembre 2015



**Il Commissario Straordinario
Dott. Rosa Maria PADOVANO**

COMUNE DI NOICÀTTARO
Provincia di Bari • UFFICIO NOTIFICHE

Io Sottoscritto Messo Comunale, oggi 30/12/15
ho notificato copia del presente atto al Sig.

Comando Polizia Locale

☐ Mediante consegna a mani proprie del destinatario presso la propria abitazione, sita in Via Ufficio

Spl. Debonari Nicola (Comandante P.L.)
N°, Fraz. a Noicàttaro

☐ mediante consegna dell'atto, in busta chiusa e sigillata su cui ho apposto il numero cronologico presso abitazione/ufficio.



Messo Comunale
NOTARSTEFANO